

Il Tribunale amministrativo regionale della Sicilia — Sezione
 staccata di Catania — Sez. 4^a — adunato in Camera di
 Consiglio con l'intervento dei signori:

N. 507/43 Reg. Ord.

N. 622 Reg. Ric.

ANNO 1993

dr. *Attilio Trovato* — Presidente

dr. *Luigi Perracini* — Cons. - Rel.

dr. *Ettore Lotta* — Cons.

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sulla domanda di sospensione della esecuzione del provvedimento
 che è stato impugnato — in via giurisdizionale — col ricorso

n. 622 1993 proposto da: *L'impresa ******

****** in persona del titolare
 omonimo, rappresentata e difesa dallo
 avvocato Nicola D'Alenauchis presso il cui
 studio in Catania, P.zza S. Maria di
 Gesù 3, è elettivamente domiciliata*

contro

*il Comune di ***** in persona del
 legale rappresentante p.t., rappresentato e
 difeso dall' avv. Carmelo Nigoli e domiciliato
 per legge in questa Regione,*

e nei confronti di

Le prese , in persona
del titolare omologo, interpretato e
difeso dall' avv. Giuseppe C. no presso il cui
studio in Catania, Via V. E. Orlando n. 40, è
effettivamente domiciliato;

per l'annullamento
della deliberazione del Consiglio Strano
di cui al Comune di n° 188 del
17-3-93 con la quale è stata annullata
l'approvazione dei confronti dell'obliquo
in corrente e affollato l'effetto alla
ditta contraddittoria;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato;

Visto l'atto di costituzione in giudizio dell'avv. Corrado Nigroli per il comune intimato e dell'avv. Giuseppe Cicco per l'imposta ***** contenzioso;

Udito il relatore Consigliere Luigi Panerini e uditi, altresì, l'avv. Nicolò D'Alencastro per l'imposta intimata, l'avv. Corrado Nigroli per il comune intimato e l'avv. Giuseppe Cicco per l'imposta contenzioso;

Visto l'art. 21 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034

Ritenuto che, allo stato, il ricorso non appare assorbito dal presunto "fumus", in quanto, vista la nota depositata dal comune li ***** ***** depositata a seguito di OCI di questo Tribunale, l'imposta accertata ha svolto un lavoro di non riparo al 50% di quello da cui scaturisce.
Ritenuto che ~~sussiste il danno grave ed irreparabile~~

per cui l'art. 21 va accolta la domanda di sospensione della esecuzione sopra descritta

P.Q.M.

Il Tribunale amministrativo regionale della Sicilia — Sezione
staccata di Catania — Sez. ⁵ — *Vigilia* la domanda di
sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato con il
ricorso descritto in epigrafe

La presente ordinanza sarà eseguita dalla Amministrazione;
essa viene depositata in Segreteria che provvederà a darne comu-
nicazione alle parti.

Catania, 18.6.1993

Luigi Fauciano
Luigi Fauciano
Consig. Amm. - Ing. Ignazio

Depositata in Segreteria il 19.6.1993

IL SEGRETARIO

Consig. Amm.